



NOTA INFORMATIVA SULL'I.M.U. PER L'ANNO 2020

Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l'altro, disposto l'abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020, pertanto le fattispecie immobiliari che sino al 31/12/2019 erano assoggettate a TASI, dal 2020 sono sottoposte a tassazione IMU.

L'articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019 dispone che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dal comma 741 della Legge medesima, non è sottoposta a tassazione. Si ricorda che l'abitazione principale ai fini IMU è quella, e solo quella, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Scadenze

- Versamento dell'acconto: 16 giugno 2020
- Versamento del Saldo a conguaglio: 16 dicembre 2020

La delibera delle aliquote IMU 2020 è in fase di approvazione.

Per l'Imu dovuta a saldo entro il 16 dicembre, è necessario applicare le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale.

Versamento di acconto 2020

L'Amministrazione comunale ha stabilito la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che effettuano il versamento dell'acconto IMU 2020 oltre il termine di legge del 16 giugno fino al 30 settembre 2020.

Per la rata di acconto dell'Imu 2020 va versato il 50% di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019. In ogni caso, il contribuente ha la possibilità di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso e della destinazione d'uso degli immobili nel primo semestre del 2020 applicando la somma delle aliquote Imu e Tasi vigenti per l'anno 2019.

Ai fini della determinazione dei mesi di possesso, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente (art. 1, comma 761, Legge 160/19).

Fabbricati esclusi da tassazione IMU

Sono esclusi dalla tassazione i fabbricati che ricadono nelle seguenti fattispecie in quanto rientranti nella definizione di abitazione principale o equiparati alla stessa:

- **Abitazione principale** iscritta nelle categorie catastali **A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7** e relative **pertinenze**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esenzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7** nella **misura massima** di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- **Alloggio** e relative **pertinenze** posseduto da **anziani** o **disabili** che acquisiscono la residenza in **istituti** di ricovero o sanitari a seguito di **ricovero permanente**, a condizione che la stessa **non** risulti **locata**. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad **una sola unità immobiliare**.
- **Casa familiare** e relative **pertinenze** assegnata al genitore **affidatario** dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il **diritto di abitazione** in capo al genitore affidatario stesso.
- **Forze armate, di polizia, VVFF e Prefetti**. E' esente **un unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla **carriera prefettizia**, per il quale **non sono richieste** le condizioni della **dimora abituale** e della **residenza anagrafica**.

- **Cooperative a proprietà indivisa.** Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad **abitazione principale** dei **soci assegnatari**.

Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a **studenti universitari soci assegnatari**, anche in assenza di residenza anagrafica.

- **Alloggi sociali.** Rientrano in tale fattispecie i fabbricati di **civile abitazione** destinati ad alloggi sociali di cui al **decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008** e relative pertinenze, adibiti ad **abitazione principale**.

Riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta

- La riduzione del 50% della base imponibile compete a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (art. 1, comma 747 lett. c) Legge n. 160/19).

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta le seguenti tipologie di immobili:

- **Terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP.**

Rientrano in tale fattispecie i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004. Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019, l'esenzione si **applica solo** alla **quota di possesso in capo al soggetto coltivatore**.

- **Immobili di cui all'articolo 1, comma 759, lettere dalla a) alla g), legge n. 160/2019**, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Versamento

Resta invariata la **modalità di versamento** mediante compilazione del modello F24 (**solo codice tributo Imu e anno di imposta**).

Sia per la quota comunale che per quella statale (fabbricati di cat. D) deve essere riportato sul modello F24 il **codice identificativo del Comune di Casaleone: B886**

Per effettuare il calcolo dell'IMU dovuta è possibile utilizzare lo strumento CALCOLO IMU a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Casaleone (si raccomanda la massima attenzione nell'inserimento dei dati e delle aliquote per il corretto calcolo dell'imposta dovuta). Lo stesso strumento permette di effettuare la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento. Il Comune non è responsabile di eventuali errori derivanti dall'inserimento di dati non esatti o da errate interpretazioni della procedura o della normativa.

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Termine di presentazione della dichiarazione IMU

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu (su modello ministeriale) per le variazioni dell'anno di imposta **2020** è il **30 giugno 2021**, mentre, per le variazioni relative al **2019**, è il **31 dicembre 2020**.

L'Ufficio tributi è a disposizione per informazioni nell'orario di apertura al pubblico (MERCOLEDI-VENERDI ore 8.30-13.00 MERCOLEDI ore 15.00-18.00 – TEL. 0442 328717) o all'indirizzo e-mail: tributi@comune.casaleone.vr.it.